

Regolamento ISVAP n. 5/2006 vigente	Regolamento ISVAP n. 5/2006 modificato
	<p style="text-align: center;">Art. 7 bis</p> <p>(Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro -)</p> <p>1. Ai fini della presentazione all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -delle domande di iscrizione e reinscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28; -delle domande di cancellazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b); -delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'articolo 28 bis; -delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all'articolo 29; -delle domande di estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri di cui all'articolo 31; -delle comunicazioni di cui all'articolo 36, <p>i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k bis).</p> <p>2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k bis):</p> <ul style="list-style-type: none"> -le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; -le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A o B del registro; -i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti da questi delegati. <p>3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, sono redatte su modulo elettronico disponibile sul sito dell'Autorità, inviato a mezzo di posta elettronica certificata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Domanda di iscrizione)</p> <p>1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.</p> <p>2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.</p> <p>3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Domanda di iscrizione)</p> <p>1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro, sottoscritta con firma elettronica, è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</p> <p>2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno."</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Domanda di iscrizione)</p> <p>1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.</p> <p>2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.</p> <p>3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che la società ha effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Domanda di iscrizione)</p> <p>1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</p> <p>2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 18 (Modalità per l'iscrizione)</p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 3.</p> <p>2. Nella domanda di iscrizione l'impresa attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Modalità per l'iscrizione)</p> <p><i>1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro è presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p><i>2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 (Domanda di iscrizione)</p> <p>1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'articolo 19 è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.</p> <p>2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 4.</p> <p>3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (Domanda di iscrizione)</p> <p><i>1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'articolo 19 è presentata all'IVASS con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p><i>2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Modalità per l'iscrizione)</p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.</p> <p>2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6, secondo quanto disposto dall'articolo 28 bis.</p> <p>3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Modalità per l'iscrizione)</p> <p><i>1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p><i>2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Iscrizione nel registro)</p> <p>1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica se espressamente richiesto, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ISVAP comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Iscrizione nel registro)</p> <p><i>1. L'IVASS procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.</i></p> <p><i>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2</i></p>

<p>2 del 9 maggio 2006.</p> <p>3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'articolo 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione nel registro.</p>	<p>del 9 maggio 2006.</p> <p>3.Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'articolo 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione nel registro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Cancellazione dal registro)</p> <p>1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:</p> <p>a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione;</p> <p>b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;</p> <p>c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;</p> <p>d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;</p> <p>e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;</p> <p>f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;</p> <p>g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;</p> <p>h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere.</p> <p>2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.</p> <p>3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2 o n. 4.</p> <p>4. L'ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.</p> <p>5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 (Cancellazione dal registro)</p> <p>1.Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:</p> <p>a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione;</p> <p>b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;</p> <p>c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;</p> <p>d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;</p> <p>e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;</p> <p>f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;</p> <p>g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;</p> <p>h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere.</p> <p>2.Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.</p> <p>3. <i>La domanda di cancellazione dal registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p>4.L'ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.</p> <p>5.Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 (Reiscrizione delle persone fisiche nel registro)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:</p> <p>a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (Reiscrizione delle persone fisiche nel registro)</p> <p>1.Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:</p> <p>a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella</p>

<p>nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro purché, ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguire tale specifica formazione;</p> <p>b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale;</p> <p>c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5;</p> <p>d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.</p> <p>2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reinscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).</p> <p>3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, commi 1 e 2.</p>	<p>sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro purché, ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione¹. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguire tale specifica formazione;</p> <p>b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale;</p> <p>c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24;</p> <p>d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.</p> <p>2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reinscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).</p> <p>3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, commi 1 e 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 (Reiscrizione delle società nel registro)</p> <p>1. Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:</p> <p>a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;</p> <p>b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5;</p> <p>c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.</p> <p>I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reinscritti esclusivamente in tale sezione.</p> <p>2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, commi 1 e 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 (Reiscrizione delle società nel registro)</p> <p>1. Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:</p> <p>a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;</p> <p>b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24;</p> <p>c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.</p> <p>I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reinscritti esclusivamente in tale sezione.</p> <p>2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, commi 1 e 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 bis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 bis</p>

<p>(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)</p> <p>1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.</p> <p>2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6.</p> <p>3. L'ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1.</p> <p>4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all'allegato n. 5 bis. Si applica l'articolo 36, comma 6.</p>	<p>(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)</p> <p>1. <i>Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p>2. <i>La domanda di iscrizione cui al comma 1 è presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno.</i></p> <p>3. <i>L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1.</i></p> <p>4. <i>Fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, le stesse presentano all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p>
<p>Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)</p> <p>1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l'impresa o l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.</p> <p>2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.</p> <p>3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.</p> <p>4. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, commi 1 e 2.</p>	<p>Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)</p> <p>1. <i>Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e la domanda, da presentarsi all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, sia compilata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione ai sensi dell'articolo 36, comma 6, effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale è svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cui all'articolo 28 bis, comma 5.</i></p> <p>2. <i>Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda, da presentarsi all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, sia compilata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione ai sensi dell'articolo 36, comma 6, effettuata dall'intermediario per il quale è svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cui all'articolo 28 bis, comma 5.</i></p> <p>3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.</p> <p>4. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, commi 1 e 2.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)</p> <p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10.</p> <p>2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.</p> <p>3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l'attività. L'ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)</p> <p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione <i>con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p>2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.</p> <p>3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l'attività. L'ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 33 bis (Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro)</p> <p>1. Ai fini della presentazione all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle domande di iscrizione e reiscrizione nel registro, di cui agli articoli 24, 27 e 28; - delle domande di cancellazione di cui all'articolo 26, comma 2; - delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'articolo 28 bis, <p><i>le persone fisiche iscritte nell'Elenco Annesso e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nell'Elenco Annesso richiedenti si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v bis) e della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k bis) per la sottoscrizione del modulo elettronico di cui all'articolo 7 bis, comma 3 ."</i></p> <p>2. Dopo l'articolo 33 bis è inserito l'articolo 33 ter "Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso": 1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28 bis, gli intermediari richiedenti iscritti nell'Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22. 2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell'articolo 36, comma 6."</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 33 ter (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso)</p> <p>1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28 bis, gli intermediari richiedenti iscritti nell'Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22. 2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell'articolo 36, comma 6."</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 (Obblighi di comunicazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 (Obblighi di comunicazione)</p>

<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:</p> <p>a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>b) entro venti giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia⁴¹:</p> <p>1) abrogato</p> <p>2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;</p> <p>3) abrogato</p> <p>4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società</p> <p>2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 201447. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.</p> <p>3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 1249, gli elementi informativi relativi:</p> <p>a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;</p> <p>b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.</p> <p>4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese, utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.</p> <p>5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.</p> <p>6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in</p>	<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:</p> <p>a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, e <i>per mezzo di posta elettronica certificata</i>, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>b) entro venti giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:</p> <p>1) (punto soppresso)</p> <p>2) <i>le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione, da comunicare con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p>3) (punto soppresso)</p> <p>4) <i>relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività. La comunicazione è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p>Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), <i>le relative società trasmettono all'IVASS una comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3..</i></p> <p>2. <i>Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività, trasmettono all'IVASS entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.</i></p> <p>3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP gli elementi informativi relativi:</p> <p>a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;</p> <p>b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.</p> <p>4. <i>Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p>5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.</p> <p>6. <i>Le imprese e gli intermediari iscritti nel registro ovvero nell'Elenco annesso al registro che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso</i></p>
--	--

<p>caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all'allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.</p> <p>7. Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 352.</p>	<p><i>di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p><i>7. Le informazioni di cui al comma precedente trasmesse dalle imprese possono essere comunicate all'IVASS utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C disponibile sul sito dell'Autorità.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 (Adempimenti annuali)</p> <p>1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:</p> <p>a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, <i>salvo i casi di polizze pluriennali</i>, e al pagamento del contributo di vigilanza⁵³;</p> <p>b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, <i>salvo i casi di polizze pluriennali</i>, al pagamento del contributo di vigilanza nonché al pagamento del contributo al Fondo di garanzia⁵⁴;</p> <p>c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.</p> <p>2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del decreto.</p> <p>3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del decreto.</p> <p>4.⁵⁵</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 (Adempimenti annuali)</p> <p>1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:</p> <p>a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;</p> <p>b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, al pagamento del contributo di vigilanza nonché al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;</p> <p>c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.</p> <p>2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del decreto.</p> <p>3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del decreto.</p> <p><i>4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.</i></p> <p><i>5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.</i></p>